



Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

140^ seduta della VIII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 5 febbraio 2009.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi la presidente Monica Donini.

Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) MAZZA Ugo |
| 2) BARBIERI Marco | 24) MAZZOTTI Mario |
| 3) BARTOLINI Luca | 25) MEZZETTI Massimo |
| 4) BERETTA Nino | 26) MONACO Carlo |
| 5) BORGHI Gianluca | 27) MONARI Marco |
| 6) BORTOLAZZI Donatella | 28) MONTANARI Roberto |
| 7) BOSI Mauro | 29) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 8) CARONNA Salvatore | 30) NANNI Paolo |
| 9) CORRADI Roberto | 31) NERVEGNA Antonio |
| 10) DELCHIAPPO Renato | 32) NOE' Silvia |
| 11) DONINI Monica | 33) PARMA Maurizio |
| 12) DRAGOTTO Giorgio | 34) PIVA Roberto |
| 13) ERCOLINI Gabriella | 35) RENZI Gioenzo |
| 14) FIAMMENGHI Valdimiro | 36) RICHETTI Matteo |
| 15) FILIPPI Fabio | 37) RIVI Gian Luca |
| 16) GARBI Roberto | 38) SALOMONI Ubaldo |
| 17) GUERRA Daniela | 39) SALSÌ Laura |
| 18) LEONI Andrea | 40) TAGLIANI Tiziano |
| 19) LOMBARDI Marco | 41) VARANI Gianni |
| 20) LUCCHI Paolo | 42) VECCHI Alberto |
| 21) MANFREDINI Mauro | 43) ZANCA Paolo |
| 22) MASELLA Leonardo | 44) ZOFFOLI Damiano |

Sono computati come presenti ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, l'assessore Peri, il presidente della Giunta Errani, assenti per motivi istituzionali.

Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il vicepresidente dell'Assemblea Villani.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Francesconi, Pironi e l'assessore Delbono.

Oggetto n. 4286: Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti". (Proposta della Giunta regionale in data 22 dicembre 2008, n. 2303)

Progr. n. 208

Oggetto n. 4286: Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti".
(Proposta della Giunta regionale in data 22 dicembre 2008, n. 2303)

Prot. n. 3328

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2303 del 22 dicembre 2008 recante ""Modifiche alla delibera di Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti"";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Politiche Economiche", giusta nota prot. n. 1233 in data 19 gennaio 2009,
- e, inoltre, della correzione formale apportata nel corso della discussione assembleare;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 355 dell'8 maggio 2002, recante "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti";

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ed in particolare i seguenti commi dell'art. 83-bis:

- il comma 17, in base al quale "al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici

minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi";

- il comma 20, che rende operativa, per i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, la facoltà di aumentare l'orario massimo di servizio fino al cinquanta per cento dell'orario minimo;
- il comma 21, secondo cui le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini;

Visto il Documento di indirizzi comuni delle regioni per l'innovazione della rete distributiva dei carburanti, approvato dalla Commissione "Attività Produttive" della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 4 giugno 2008;

Rilevata la necessità, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 83bis del DL 112/2008 e del Documento di indirizzi comuni delle regioni sopra citati:

- di dare un significativo ulteriore impulso alla diffusione della rete degli impianti eco-compatibili, anche in considerazione degli investimenti regionali per la trasformazione dei veicoli privati a metano e a GPL, operati a seguito degli Accordi per la Qualità dell'Aria tra Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e attuati con deliberazioni di Giunta regionale nn. 29/2006, 381/2009, 1542/2007 e 218/2008. A tal fine si prevede che tutti i nuovi impianti situati al di fuori della zona appenninica debbano essere dotati del prodotto metano o del prodotto GPL;
- di garantire sufficienti capacità di stoccaggio degli impianti al fine di assicurare agli utenti la continuità del servizio. Tale misura consente inoltre di ridurre l'inquinamento derivante dai mezzi di trasporto impiegati nel rifornimento degli impianti;
- di prevedere idonee condizioni di lavoro e di sicurezza per gli addetti agli impianti, attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza, la previsione di un locale per il ricovero del gestore e la realizzazione di pensiline per la copertura delle zone di rifornimento;
- di assicurare un idoneo servizio agli automobilisti, anche in condizioni di disabilità;
- di promuovere l'efficienza e l'autosufficienza energetica degli impianti di distribuzione carburanti, in coerenza con le politiche regionali in materia di utilizzo delle fonti energetiche contenute nella deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/2008;
- di operare un'ulteriore semplificazione amministrativa, anche per quanto riguarda la fase del collaudo degli impianti;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le seguenti modifiche, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" approvate con DCR n. 355 dell'8 maggio 2002;

""Modifiche alle "NORME REGIONALI DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI" (D.C.R. N. 355 DEL 2002)

A) Modifiche all'articolo 1) Obiettivi e contenuti:

- 1) le lettere e) e g) del comma 1 del punto 1.2 (Contenuti) sono abrogate;
- 2) il comma 1 del punto 1.3 (Definizioni) è sostituito dal seguente: "1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche";
- 3) il comma 10 del punto 1.3 (Definizioni) è sostituito dal seguente: "10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio";
- 4) dopo il comma 10 del punto 1.3 (Definizioni) è inserito il seguente: "10bis. Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale individuata ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)".

B) Modifiche all'articolo 2) Disposizioni riguardanti gli Impianti stradali:

- 1) il punto 2.1 (Tipologie di nuovi impianti) è sostituito dal seguente: "2.1) Tipologie di nuovi impianti
1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del relativo servizio self-service pre-pagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di:
 - a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL;
 - b) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici;

- c) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito;
 - d) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Nel caso in cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - e) locale per il ricovero del gestore;
 - f) pensilina di copertura delle aree di rifornimento;
 - g) serbatoi per benzina e gasolio di capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto eroghi GPL, uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc 30.
2. Ai fabbricati situati nell'area di un impianto di distribuzione carburanti non si applica la lettera c) del punto 3.6 della parte prima (Disposizioni generali) dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156.
 3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, solo nelle zone appenniniche svantaggiate, prive di impianti, a condizione che ne sia garantita l'adeguata sorveglianza.
 4. In tutte le zone comunali di cui al D.M. 2 aprile 1968 è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
 5. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona appenninica può essere accordata l'autorizzazione all'esercizio di un impianto al Comune stesso, se il più vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.
 6. Per la realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento, nonché delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della salute, dell'ambiente, della pubblica incolumità e dei beni storici e artistici.
 7. Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il rifornimento dell'impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano fuori dalla sede stradale. Si applicano altresì le disposizioni relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli autocaravan contenute nell'art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
 8. Agli impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento continua ad applicarsi l'articolo 4, comma 5, lett. c), della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)".

- 2) il comma 3 del punto 2.2 (Modifiche degli impianti) è sostituito dal seguente:
 "3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l'impianto; l'autorizzazione è subordinata al possesso delle dotazioni previste dalle lettere a), g), relativamente ai nuovi prodotti autorizzati, nonché dalle lettere b), f) del comma 1 del punto 2.1. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato";
- 3) il comma 4 del punto 2.2 (Modifiche degli impianti) è abrogato.

C) Modifiche all'articolo 3) Incompatibilità:

- 1) il comma 5 del punto 3.5 (Rilocalizzazione impianti incompatibili) è sostituito dal seguente: "5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare quanto previsto dalle presenti norme per i nuovi impianti".

D) Modifiche all'articolo 5) Ambiti territoriali omogenei:

- 1) sono abrogati i punti 5.1 (Ambiti e zone comunali), 5.2 (Distanze minime), 5.3 (Superfici minime ambito territoriale pianura), 5.4 (Superfici minime ambito territoriale appennino) e 5.6 (Attività integrative degli impianti);
- 2) il punto 5.5 (Indici di edificabilità) è sostituito dal seguente: "5.5) Indici di edificabilità

1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attività non-oil. Nell'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni tengono conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le superfici massime, in mq, sono le seguenti:

	ZONE B) C) DEL D.M. 02/4/1968	ZONE D) F) DEL D.M. 02/4/1968	ZONA E) DEL D.M. 02/4/1968
ZONA PIANURA	10000	15000	20000
ZONA APPENNINICA	5000	7500	10000

l'altezza massima dei fabbricati non deve superare ml cinque, con UF = 0,05 mq/mq, ad eccezione della pensilina. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto".

E) Modifiche all'articolo 6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato:

- 1) il punto 6.1 (Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione) è abrogato;

- 2) il punto 6.2 (Impianti lacuali e marini) è sostituito dal seguente: "6.2) Impianti lacuali, marini e per aeromobili
1. Gli impianti pubblici e privati avio e per il rifornimento di natanti sono autorizzati dal Comune e sottoposti al collaudo di cui al successivo articolo 8. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento degli aeromobili o dei natanti.
 2. Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti autorità".

F) Modifiche all'articolo 7) Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti:

- 1) ai commi 1 e 2 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi".

G) Modifiche all'articolo 8) Collaudo:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto previsto al comma 4 relativamente all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL";
- 2) al comma 4 le parole "per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto" sono soppresse.

H) Modifiche all'articolo 9) Orari:

- 1) il punto 9.1 (Principi generali) è sostituito dal seguente: "9.1) Principi generali

 1. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi, facendo riferimento all'orario settimanale stabilito dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs 32/98, la Giunta regionale definisce i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, determinano gli orari e i turni di apertura e di chiusura.
 2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
 3. I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza";

- 2) il punto 9.2 (Orari di apertura) è abrogato;
- 3) al primo comma del punto 9.3 (Turni di riposo) le parole "determinata un'apertura di" sono sostituite dalle parole "garantita l'attività degli".

I) Modifiche all'articolo 10) Sistema informativo:

- 1) al comma 2, dopo le parole "i Comuni" sono aggiunte le parole "e le Province";
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e autostradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli U.T.F.-Uffici delle Dogane competenti per territorio, ivi compresi i dati relativi all'erogato per il metano. I dati relativi all'erogato del prodotto metano possono essere richiesti anche al titolare dell'impianto o al gestore".

L) Introduzione dell'art. 11bis) Norma finale:

- 1) Dopo l'art. 11 (Commissione consultiva regionale) è introdotto il seguente articolo: "11bis) Norma finale
1. Dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta prevista dal primo comma del punto 9.1 del presente atto si intendono abrogati i punti 9.3 (Turni di riposo), 9.4 (Esenzioni), 9.5 (Servizio notturno) e 9.6 (Ferie)"."
- 2) Il presente atto si applica alle istanze pervenute dopo l'approvazione dello stesso;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

MCC/dn

o m i s s i s

LA PRESIDENTE : f.to Monica Donini

I SEGRETARI : f.to Enrico Aimi - Matteo Richetti

5 febbraio 2009

E' copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Cristina Coliva)